



Allegato "D" all'atto n. 18274/12293 di repertorio  
NOTAIO DIEGO FERRARIO

**S T A T U T O**

**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
GARDA KARATE TEAM SALO"**

\* \* \* \* \*

**TITOLO I**

**Denominazione, sede, scopo, oggetto e durata**

**Articolo 1 - Denominazione e sede**

1. È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D.Lgs. n. 36/2021 e ss. mod., un'associazione sportiva dilettantistica denominata

**"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
GARDA KARATE TEAM SALO"**

in breve **"A.S.D. GARDA KARATE TEAM SALO"**

(d'ora in poi "Associazione"), con sede in Salò (BS), via Minelli n. 1 e con unità locale in Castenedolo (BS) in via T. Olivelli n. 69.

2. La variazione dell'indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall'organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto. Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.
3. Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "Associazione Sportiva Dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D."
4. L'Associazione sportiva dilettantistica si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione all'ente affiliante riguardante l'aggiornamento dei dati ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2021, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

**Articolo 2 - Scopo e oggetto**

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. L'Associazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio. A tal fine durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale comunque denominati, a Soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del D.Lgs. n. 112/2017. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.
2. L'Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del karate, della lotta, del judo

- e delle arti marziali e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
3. Nei limiti previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali principali, con carattere secondario e strumentale rispetto alle stesse, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
    - instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
    - gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, quali palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
    - attività ricreativa in favore dei propri Soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
    - la vendita di articoli sportivi.
  4. L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
  5. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.
  6. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciute dal Coni, a cui vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'Associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
  7. L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 39/2021.

### **Articolo 3 - Durata**

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

## **TITOLO II**

### **Della vita associativa**

#### **Articolo 4 - Associati e domanda di ammissione**

1. Nell'ambito dell'Associazione i termini Associato e Socio sono da intendersi come sinonimi.
2. Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci le persone fisiche

- che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
3. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive.
  4. La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è uniforme e volta a garantire l'effettività del rapporto medesimo. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione e viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale che operativo, al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
  5. Chi intenda aderire all'Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo consiglio, recante, tra l'altro, un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno a osservarne Statuto e regolamenti.
  6. La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all'accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo o del consigliere appositamente delegato.
  7. In ogni caso, il Consiglio Direttivo nei 60 giorni successivi potrà procedere all'esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del diniego.
  8. La deliberazione di ammissione del nuovo Socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  9. La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.
  10. Le quote associative sono personali, non sono trasferibili, rivalutabili né restituibili agli associati.
  11. In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
  12. Il Consiglio Direttivo può deliberare che, all'atto della prima domanda di ammissione a Socio, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l'esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dallo stesso Consiglio Direttivo.
  13. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al

riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

#### **Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci**

1. Tutti i Soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
2. In particolare, i Soci hanno:
  - a) il diritto a partecipare alle attività associative;
  - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
  - c) il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio;
  - d) il diritto di voto alle deliberazioni dell'Assemblea in generale;
  - e) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  - f) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i Soci il suo concreto esercizio.
3. Il minore esercita i diritti associativi per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale, che lo rappresenta a tutti gli effetti nei rapporti con l'Associazione. Il diritto di voto in Assemblea è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale in nome e per conto del socio minorenni.
4. Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. I Soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 6 - Decadenza dei Soci**

1. La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo.
3. Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, l'associato può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva seduta. Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
5. La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi

versati all'Associazione.

### **TITOLO III** **Degli organi associativi**

#### **Articolo 7 - Organi sociali**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
2. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea generale degli associati;
  - b) il Presidente;
  - c) il Consiglio Direttivo;
  - d) il Collegio dei Revisori o il Revisore, qualora istituito.

#### **Articolo 8 - Convocazione e funzionamento dell'Assemblea**

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.
2. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
3. La convocazione dell'Assemblea potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:
  - a) almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
  - b) almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito "avviso di convocazione", da comunicare altresì all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, con almeno 8 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.
5. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
6. L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che non può svolgersi prima di un giorno dalla prima convocazione.
7. È legittimamente riunita anche un'Assemblea che si svolga in più luoghi tra loro collegati in teleconferenza (collegamento audio e video), purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare:
  - a) Presidente e Segretario possono essere situati in luoghi diversi;
  - b) dovrà essere consentito al presidente dell'Assemblea di:
    - accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
    - regolare lo svolgimento dell'adunanza;
    - constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  - c) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - d) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- e) nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi audio-video collegati a cura dell'associazione nei quali gli intervenuti potranno confluire.
8. È consentita la convocazione dell'assemblea da tenersi esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, con ogni singolo partecipante, ivi compresi Presidente e Segretario, collegato da remoto in audio e video conferenza, anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.
  9. Quando l'Assemblea si svolge con mezzi di telecomunicazione, il collegamento tecnico può essere indicato e fornito direttamente nell'avviso di convocazione oppure anche al di fuori e successivamente rispetto allo stesso, fra la data della sua consegna/spedizione e quella dell'adunanza.
  10. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata o comunque costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
  12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
  13. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
  14. L'Assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
  15. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
  16. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l'Associazione è affiliata.
  17. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
  18. L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.
  19. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) Soci e presentate al Presidente prima della convocazione dell'Assemblea.

#### **Articolo 9 - Partecipazione all'Assemblea**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Il diritto di voto spetta ai soli soci iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, fino a un massimo di tre altri soci.

#### **Articolo 10 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione

del bilancio consuntivo.

2. In particolare, l'Assemblea ordinaria:
  - a) nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo previa definizione del loro numero;
  - b) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo di esercizio;
  - c) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  - d) nomina e revoca, qualora istituito, il Collegio dei Revisori o il Revisore;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  - f) delibera sulle decisioni del Consiglio Direttivo di non ammissione o revoca dell'ammissione di Soci o su quelle di esclusione eventualmente impugnate.
  - g) delibera sull'ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.
3. La revoca di componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori o del Revisore può essere deliberata quando non esplicano più l'attività associativa inerente la loro carica o quando siano intervenuti gravi motivi.

#### **Articolo 11 - Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sull'approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sulla trasformazione, la fusione e lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

#### **Articolo 12 - Validità assembleare**

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorso almeno un giorno dalla prima convocazione, sia l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli Associati ai sensi dell'articolo 21 c.c., con esclusione delle deleghe.

#### **Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.
2. Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea generale degli associati, è composto da 3 o più consiglieri, purché in numero dispari, ivi compreso il Presidente, eletti fra gli associati.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, il Vicepresidente, l'eventuale Segretario e l'eventuale Tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte

- anche dalla stessa persona.
4. È fatto divieto per il Presidente dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
  5. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi componenti sono rieleggibili nella medesima carica.
  6. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione.
  7. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
  8. Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo anche in teleconferenza (collegamento audio e video), secondo le modalità definite nella convocazione.
  9. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  10. Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. n. 112/2017.
  11. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
  12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

#### **Articolo 14 - Decadenza del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo decade:
  - a) per dimissioni, revoca, impedimento definitivo o vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  - b) per dimissioni, revoca, impedimento definitivo o vacanza, per qualsivoglia causa, del Presidente;
  - c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.
2. In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione e gli affari urgenti in regime di prorogatio.
3. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, si procederà alla mera integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri mancanti.

### **Articolo 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 1 volta l'anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.

### **Articolo 16 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'Associazione. A esso competono in particolare:
  - a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente ed eventualmente di quello preventivo;
  - b) indire le Assemblee ordinarie dei Soci da convocarsi almeno 1 volta all'anno, nonché le Assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
  - c) determinare l'importo delle quote associative annuali;
  - d) assumere le decisioni inerenti spese per la gestione dell'Associazione;
  - e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
  - f) assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
  - g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  - h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  - i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  - j) la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  - k) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - l) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'Assemblea;
  - m) delibera sulle domande di ammissione degli Associati o su eventuali cause di esclusione;
  - n) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021;
  - o) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.
2. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più consiglieri tutti o parte dei suoi compiti e poteri, senza limitazione alcuna, in via transitoria o permanente, limitatamente ai quali si intende conferita anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

### **Articolo 17 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti.
2. Dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

3. Egli presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
4. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione.
5. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 (trenta) giorni dalla decisione.

#### **Articolo 18 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, salvo che non vi provveda direttamente l'Assemblea, e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

#### **Articolo 19 - Il Segretario e il Tesoriere**

1. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
2. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
3. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
4. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di tesseramento dei Soci e attende alla corrispondenza.
5. Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
6. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
7. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

#### **Articolo 20 - Organo di revisione**

1. L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica 3 (tre) anni.
2. Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
3. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
4. Tale organo si riunisce ogni 90 (novanta) giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convoca-

zione del Presidente.

5. Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
6. Per quanto compatibile con il presente Statuto si applicano le norme di cui agli articoli 2397 e ss. del c.c..

#### **TITOLO IV**

##### **Bilancio, patrimonio ed entrate**

###### **Articolo 21 - Il rendiconto economico-finanziario**

1. La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione Assembleare.
3. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
4. In occasione della convocazione dell'Assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

###### **Articolo 22 - Anno sociale**

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

###### **Articolo 23 - Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati all'esercizio dell'attività sociale.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
  - a) dalla quota associativa annuale da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo;
  - b) da contributi determinati dal Consiglio Direttivo;
  - c) da erogazioni liberali e altri versamenti volontari degli associati e di terzi;
  - d) da contributi di enti pubblici;
  - e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
  - f) da donazioni e lasciti;
  - g) da proventi e corrispettivi di attività istituzionali principali o di attività diverse secondarie ad esse strumentali e/o accessorie;
  - h) da rimborsi derivanti da convenzioni;
  - i) da rendite del patrimonio dell'Associazione.

#### **TITOLO V**

##### **Disposizioni finali**

###### **Articolo 24 - I Tesserati**

1. I tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:
  - a) atleti;
  - b) dirigenti sociali e Soci di società affiliate;
  - c) giudici/arbitri;

- d) dirigenti;
  - e) tecnici, istruttori;
  - f) altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l'Associazione è Affiliata.
2. L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri Soci.
  3. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

#### **Articolo 25 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 12.4 del presente Statuto.
2. Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell'articolo 7 comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 36/2021.

#### **Articolo 26 - Clausola compromissoria**

Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al collegio arbitrale previsto dai regolamenti della FIJLKAM. A tal fine troveranno applicazione le norme sulla clausola compromissoria e sul collegio arbitrale previste dai vigenti regolamenti della Federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza.

#### **Articolo 27 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.